

Tipologia:	FISCO			 ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI
Protocollo:	2015311	Data:	28.11.2011	
Oggetto:	Versamento degli acconti delle imposte sui redditi e dei contributi I.N.P.S. per il 2011 delle persone fisiche e delle società di persone.			

VERSAMENTO DEGLI ACCONTI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DEI CONTRIBUTI I.N.P.S. PER IL 2011 DELLE PERSONE FISICHE E DELLE SOCIETA' DI PERSONE.

Gentile Associato,

Le ricordiamo che **mercoledì 30 novembre 2011** è l'ultimo giorno utile per effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il periodo d'imposta in corso per le persone fisiche e le società di persone, per:

- I.R.P.E.F.;
- IMPOSTE SOSTITUTIVE (cedolare secca sugli affitti);
- I.R.A.P.;
- Contributi I.N.P.S. Gestione Commercialisti;
- Contributi I.N.P.S. Gestione separata.

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO I.R.P.E.F.

Per l'anno 2011 l'acconto I.R.P.E.F è fissato nella misura dell'**82%**, percentuale ridotta con D.P.C.M. del 21 novembre 2011 pubblicato sulla G.U. n. 275 del 25/11/2011.

La differenza sarà corrisposta in sede di saldo in UNICO 2012.

Le persone fisiche (Soci di Agenzie società di persone e Titolari di Agenzie Ditte individuali) devono versare l'acconto I.R.P.E.F. per l'anno 2011 nella misura del 82% dell'imposta dovuta per l'anno precedente - RIGO RN33 (DIFFERENZA) Mod. UNICO 2011 – Persone fisiche.

Non devono versare l'acconto coloro che:

- nel corso del 2010 hanno cessato l'attività e non hanno altri redditi per il 2011;
- sono deceduti nel corso del 2010 o nel periodo 1/1/2011 - 30/11/2011 (per il versamento dell'acconto è necessario che il soggetto d'imposta esista al momento in cui è dovuto l'acconto, mentre l'obbligo non sussiste per gli eredi);
- nel corso del 2011 hanno iniziato l'attività e non hanno conseguito redditi nel 2010;
- per l'anno 2010 non hanno presentato la dichiarazione dei redditi perché non tenuti anche se per l'anno in corso tale obbligo sussiste.

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

Si ricorda che l'acconto:

- non è dovuto se l'imposta dovuta per l'anno precedente non supera Euro 52,00 - RIGO RN33 Mod. UNICO 2011 – Persone fisiche;
- è dovuto in una unica soluzione, entro il 30 novembre 2011, se non si era tenuti a versare la prima rata di acconto, (importo prima rata non superiore a Euro 103,00);
- è dovuto in due rate, di cui la seconda entro il 30 novembre 2011, nella misura del 82% di RIGO RN33 Mod. UNICO 2011 – Persone fisiche meno la prima rata.

In presenza di compensazioni d'imposta, i limiti di cui sopra devono intendersi al lordo delle stesse; pertanto, potrebbero verificarsi versamenti inferiori ai minimi indicati.

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO PER LA CEDOLARE SECCA

Con Comunicato Stampa del 25 novembre 2011 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell'acconto I.R.P.E.F. dovuto per il periodo d'imposta 2011, si applica anche al versamento della seconda o unica rata dell'acconto della **“cedolare secca” sugli affitti**.

Pertanto per i contribuenti che si avvalgono della cedolare secca, al ricorrere delle previste condizioni, per l'anno 2011 è sufficiente versare un acconto pari al **68%** dell'imposta sostitutiva dovuta, scomputando dall'acconto dovuto per il 2011 l'importo della prima rata già versata.

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO I.R.A.P.

Le Agenzie ditte individuali e le Agenzie S.n.c. sono soggetti passivi I.R.A.P..

La misura dell'acconto I.R.A.P. per l'anno 2011 è pari al 99% sia per le ditte individuali, i professionisti e le società di persone.

Pertanto, l'acconto deve essere calcolato nella misura del 99% del totale dell'imposta risultante al rigo IR22 della Dichiarazione IRAP 2011.

Si ricorda che l'acconto:

- non è dovuto se l'imposta dovuta per l'anno precedente è risultata per le persone fisiche e per le società di persone non superiore a Euro 52,00, rigo IR22 della Dichiarazione IRAP 2011;
- è dovuto in una unica soluzione, entro il 30 novembre 2011, se non si era tenuti a versare la prima rata di acconto, (importo prima rata non superiore a Euro 103,00);
- è dovuto in due rate, di cui la seconda entro il 30 novembre 2011, nella misura del 99% del totale dell'imposta risultante al rigo IR22 della Dichiarazione I.R.A.P. 2011 meno la prima rata.

In presenza di compensazioni d'imposta, i limiti di cui sopra devono intendersi al lordo delle stesse; pertanto, potrebbero verificarsi versamenti inferiori ai minimi indicati.

MAGGIORAZIONI ACCONTI IRAP

Con il comunicato stampa diffuso il 23 giugno 2011, il Ministero dell'Economia e il Dipartimento delle Finanze hanno reso noto che per le regioni Calabria, Campania e Molise, in deficit sanitario, occorre, per l'anno d'imposta 2011, applicare la maggiorazione dell'aliquota dell'I.R.A.P. nella misura di 0,15 punti percentuali rispetto al livello delle aliquote vigenti.

Rispetto al 2010 tra le Regioni in deficit non figura più il Lazio e l'incremento della percentuale si è applicato già a decorrere dal 1° acconto.

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO I.N.P.S. GESTIONE COMMERCianti

I contribuenti iscritti negli elenchi nominativi dei commercianti devono versare il contributo I.N.P.S. in acconto sul reddito eccedente il minimale entro i termini previsti per il versamento degli acconti I.R.P.E.F..

La misura dell'acconto si determina sulla base del reddito assoggettato a contribuzione, rilevabile dal quadro RR del Mod. Unico 2011.

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO I.N.P.S. GESTIONE SEPARATA

Il contributo in acconto per il 2011 deve essere calcolato, dai professionisti esercenti attività di lavoro autonomo, con partita I.V.A. e senza cassa di previdenza, sul reddito di lavoro autonomo rilevabile dal quadro RR rigo RR5 colonna 6 Mod. UNICO 2011 – Persone fisiche e versato in due rate di pari importo ciascuna pari al 40% del contributo dovuto risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente.

Non sono tenuti al versamento di tale acconto i soggetti che, seppure iscritti alla sezione separata I.N.P.S. e quindi interessati al contributo non sono soggetti I.V.A. per l'attività svolta (per esempio collaboratori coordinati e continuativi, come amministratori etc.).

MODALITA' PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI

Si segnala che i soggetti che sono stati interessati nel corso del 2011 da operazioni straordinarie: trasformazioni, fusioni e scissioni devono porre particolare attenzione nella determinazione degli acconti.

COMPENSAZIONI

Gli importi a titolo di acconto possono essere compensati con i crediti d'imposta o contributi risultanti dalla dichiarazione presentata per l'anno 2010 (UNICO 2011) e non ancora utilizzati.

I contribuenti che hanno già effettuato il versamento applicando le percentuali in misura piena, compete loro un credito d'imposta di importo corrispondente al maggior acconto versato da utilizzare in compensazione nel modello F24 secondo le consuete modalità, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Sarà istituito apposito codice tributo.

RICALCOLI DEGLI ACCONTI I.R.P.E.F. E I.R.A.P.

L'importo da versare viene solitamente conteggiato in via automatica avendo come riferimento la base storica costituita dall'imposta dovuta per l'anno 2010 risultante da Unico 2011, con le modalità sopra evidenziate.

Si ricorda inoltre che il contribuente che prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, per minori redditi, maggiori oneri deducibili, maggiori detrazioni o rilevanti crediti d'imposta (36% e/o 55%), può rideterminare gli acconti d'imposta 2011.

Si osserva poi che l'opzione per la cedolare secca ha un effetto indiretto anche sulla determinazione dell'acconto I.R.P.E.F. Infatti, al fine di evitare una duplicazione di acconti (I.R.P.E.F. e, appunto, cedolare secca), la circolare Agenzia delle Entrate n. [26](#) (§ 8.2) del 1° giugno 2011 ha chiarito che l'acconto IRPEF relativo al 2011 non si considera incapiente ove risulti pari al 99% (ora 82%) dell'I.R.P.E.F. dovuta in base alla dichiarazione dei redditi relativa al 2010, assumendo tuttavia il relativo reddito al netto, rispettivamente: dell'intero reddito fondiario prodotto nel 2010 dagli immobili abitativi assoggettati al nuovo regime impositivo per l'intero periodo d'imposta 2011; del reddito fondiario prodotto nel corrispondente periodo del 2010 dagli immobili abitativi che, nel 2011, siano assoggettati al nuovo regime impositivo solo per un periodo infrannuale.

Va precisato, comunque, che in caso che la previsione effettuata dovesse successivamente rivelarsi inesatta per difetto (versamento inferiore), saranno applicate le sanzioni previste per l'insufficiente versamento d'acconto nella misura del 30%, **indipendentemente dai motivi che hanno causato lo scostamento**. E' comunque possibile regolarizzare il versamento grazie al ravvedimento operoso.

Si ricorda che i contribuenti che hanno fruito della detassazione parziale degli investimenti in macchinari "Agevolazione Tremonti ter" di cui all'articolo 5 del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 102/2009, nel corso del 2010, hanno l'obbligo di rideterminare l'I.R.P.E.F. dovuta per il 2010 sulla quale commisurare l'acconto 2011 con il metodo storico.

MODALITA' DI VERSAMENTO DEGLI ACCONTI

Gli acconti dovuti nel mese di novembre 2011 sono esclusi dalla "rateizzazione".

Le società di persone e le persone fisiche titolari di partita I.V.A., sono soggette all'obbligo di versamento delle imposte e dei contributi, anche tramite intermediari, con modalità telematiche (c.d. "Modello F24 telematico").

I contribuenti non titolari di partita I.V.A. sono esclusi dall'obbligo dei versamenti con modalità telematiche e possono utilizzare i modelli cartacei.

Il modello di pagamento unificato F24 cartaceo può essere presentato per il pagamento presso:

- una qualsiasi banca autorizzata, ubicata nel territorio italiano;
- un qualunque Concessionario della riscossione;
- un qualunque ufficio postale abilitato.

I codici tributo o causali contributo da utilizzare sono:

- 4034 acconto I.R.P.E.F., sezione ERARIO;
- 1841 acconto Imposta Sostitutiva I.R.P.E.F. cedolare secca, sezione ERARIO;
- 3813 acconto I.R.A.P., sezione REGIONI/ ENTI LOCALI;
- CP acconto contributo I.N.P.S. Gestione commercianti, sezione INPS;
- P10 o PXX acconto contributo I.N.P.S. Gestione separata. sezione INPS.

SANZIONI

Nel caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento degli acconti è prevista una sanzione del 30%, più interessi.

E' prevista la possibilità di sanare la violazione pagando una sanzione ridotta, più interessi, secondo le modalità del ravvedimento operoso versando l'imposta maggiorata degli interessi legali oltre alla sanzione ridotta al 3%, se il pagamento avviene entro 30 giorni (30 dicembre 2011), ovvero con la sanzione ridotta al 3,75% se il pagamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (dal 31 dicembre 2011 fino al termine di presentazione di UNICO 2012).

Si ricorda che per i pagamenti effettuati con ritardo non superiore ai 15 giorni è possibile usufruire di un'ulteriore riduzione della sanzione a seconda dei giorni di ritardo.

Per i contributi I.N.P.S., invece, il ravvedimento operoso non è applicabile.

Distinti saluti.

per ASSOSNAI
il Consulente fiscale
(Dott. Rag. Carlo Scardovelli)